

STATUTO DEL COMUNE DI VALDERICE

(PROVINCIA DI TRAPANI)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

IL COMUNE

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Valderice è ente autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione e decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione.

Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione siciliana, secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni e le competenze stabilite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

6. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

7. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale.

8. Il Comune favorisce la conoscenza di tutti gli atti deliberativi sia di Giunta che di Consiglio mediante inserimento delle stesse all'interno del proprio sito Internet.

Art. 2

Popolazione, territorio, patrimonio

1. La popolazione, composta da cittadini, stranieri e apolidi, è costituita dalle persone fisiche, iscritte nel registro anagrafico o comunque dimoranti nel territorio comunale.

2. Il territorio del Comune, in relazione alle leggi regionali n. 5 del 28 gennaio 1955 e n. 1 del 25 gennaio 1958 istitutive del Comune stesso, oltre al capoluogo formato da Fico, S.Marco, Paparella e Misericordia, si estende a nord con le frazioni di Bonagia e S. Andrea, a est con le frazioni di Crocevia e Lentina, a sud con le frazioni di Casalbianco, Chiesanuova, Crocci e Lenzi

3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, ***previo referendum delle popolazioni interessate.***

4. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili e dai diritti patrimoniali del Comune

Art. 3

Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Valderice ha sede legale nel capoluogo presso il palazzo municipale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.

2. Il Comune di Valderice ha uno stemma ed un gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1956, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 1957 reg. n. 5, Presidenza fg. n. 3140.

3. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono analiticamente specificate in detto decreto del Presidente della Repubblica.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o chi per lui, si può fare uso del gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

6. La bandiera nazionale dovrà essere esposta nel Palazzo Municipale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Principi e finalità

1. Il Comune di Valderice, in armonia con i valori culturali, storici e sociali dai quali trae origine, riconosce ed afferma i diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori della giustizia, di libertà, di democrazia, di pace, di solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione nell'ambito delle comunità europee ed internazionali:

a) operando al fine di assicurare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica sociale e culturale del paese;

b) garantendo la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostenendo il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locali e favorendo lo sviluppo dell'associazionismo democratico e del volontariato;

c) promuovendo iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, rifiuto della violenza, rigetto di ogni forma razzismo e di discriminazione, favorendo altresì le azioni di lotta alla criminalità e all'oppressione mafiosa, il rispetto della cultura della legalità;

d) riconoscendo la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriali, presenti con le loro strutture organizzative sul territorio comunale;

e) promuovendo la tutela sociale della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali e educativi.

f) salvaguardando i diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e dei soggetti in stato di disagio psicologico;

g) concorrendo, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, all'attuazione del diritto allo studio e alla formazione, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, a tal fine istituendo sussidi per i bisognosi e borse di studio ed operando per la realizzazione di un osservatorio comunale sulla dispersione scolastica, che affronti anche le tematiche attinenti al disagio minorile conseguente all'abbandono della scuola (lavoro nero, abusi, etc.);

h) garantendo il diritto alla salute, osservando quanto sancito dalla carta dei diritti del malato, favorendo la prevenzione e la tutela degli ambienti di vita e di lavoro, garantendo le cure necessarie agli indigenti e alle famiglie bisognose, sostenendo la prevenzione e la lotta alla diffusione della droga e il recupero dei tossicodipendenti , concorrendo

con il sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto, rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della convivenza con gli stessi;

i) garantendo le pari opportunità tra uomini e donne anche attraverso la programmazione di tempi e modalità di organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle lavoratrici, dei disoccupati e dei portatori di handicap;

l) favorendo le attività sportive, culturali, ricreative, religiose, anche mediante il potenziamento degli impianti e delle strutture relative;

m) riconoscendo nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ne assicura l'autonomia culturale e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria, la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo;

n) impegnandosi a riconoscere le esigenze dei poveri e ad eliminare ogni forma di emarginazione e indifferenza, ad abbattere le barriere culturali tecnologiche, architettoniche, ove possibile, di comunicazione e di integrazione lavorativa, sociale, culturale e ambientale favorendo la fruibilità del territorio e dei servizi agli inabili e ai soggetti in stato di handicap;

o) realizzando progetti per favorire e recepire le necessità dei giovani, assicurando l'erogazione di servizi che consentano il loro sviluppo sotto i diversi punti di vista, contrastando le idee razziste e favorendo il riconoscimento e l'integrazione delle diverse culture;

p) valorizzando lo sviluppo del territorio, del patrimonio, delle risorse storiche, naturali, culturali proprie del Comune, garantendo il decoro, la pulizia, la vigilanza e la salvaguardia dell'ambiente, eliminando le fonti inquinanti, per garantire alla comunità una migliore fruibilità e una migliore qualità di vita;

q) partecipando alla programmazione economica, sociale, regionale e provinciale attuandone gli obiettivi, favorendo l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del territorio e di tutte le risorse naturali esistenti, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, il volontariato, le attività turistiche, commerciali e di trasporto, artigianali, agricole, artistiche, riconoscendo ai lavoratori il diritto di essere assunti senza discriminazioni, di non essere sfruttati e di conservare il proprio posto di lavoro e il rispetto dei contratti di lavoro;

r) partecipando alle iniziative in campo internazionale, sviluppando rapporti con le comunità locali di altre nazioni, per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana ed in conformità

con la legislazione nazionale ed europea e con la carta della Nazioni Unite

CAPO II

FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, **salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite ad altri soggetti, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
- l) diffusione delle attività agrituristiche.

m) promozione e/o attuazione di azioni di orientamento e/o formazione e/o qualificazione professionale, anche a contributo comunitario, per soggetti giovani e/o adulti uomini e donne, anche in cerca di prima

occupazione, di nazionalità italiana e non, compresi i cittadini extracomunitari, residenti o iscritti nelle liste di collocamento;

n) promozione dei corsi di formazione continua per dipendenti del Comune e/o corsi di riqualificazione per soggetti, che iscritti nelle liste di collocamento come disoccupati, svolgono attività lavorativa nell'ambito del territorio comunale.

Per affidamento a terzi dell'intero processo formativo di cui alle precedenti lettere m) ed n), dovranno essere osservate le procedure e le leggi vigenti in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 7

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo d'applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Art. 9

Principi della partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

2. Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

3. Nel bilancio comunale, ove possibile, è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.

4. Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.

Art. 10

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri o delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione *esplicano funzioni* consultive su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

5. Sono costituiti gli organismi di partecipazione appresso elencati:

- il consiglio locale dell'economia e del lavoro;
- la consulta femminile cittadina;
- *la consulta per i diritti dei minori;*
- *la consulta delle associazioni e del volontariato.*

Con regolamento saranno dettagliatamente stabilite le modalità per la costituzione di ciascun organismo ed assegnati i compiti per le attività da esso svolte.

Art. 11

I comitati di frazioni

1. Il Comune promuove la nomina di comitati comprendenti una o più frazioni per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2. Il regolamento prevede, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 12

Le forme associative e volontariato

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.

2. Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.

3. L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.

4. E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.

5. Il regolamento fisserà le forme per la tenuta dell'albo.

6. L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.

7. E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.

8. Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:

a) accedere a strutture e servizi del Comune;

b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;

c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.

9. Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al Consiglio stesso, al Sindaco ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

10. In particolare il Comune valorizza le libere forme associative seguenti:

- cooperative;*
- artigiani;*
- commercianti;*
- agricoltori;*
- piccola industria;*
- liberi professionisti;*
- sindacati dei lavoratori;*
- associazioni di assistenza;*
- patronati;*

- associazioni culturali;
- associazioni sportive;
- associazioni musicali;
- associazioni teatrali;
- associazioni del turismo e tempo libero;
- associazioni di volontariato;
- pescatori.

Art. 13

Le modalità di valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, quale ad esempio: uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunità, purché subordinate alla predeterminazione e pubblicazione da parte del Comune stesso, dei criteri e delle modalità ai quali attenersi.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo ed altra documentazione idonea, nelle forme regolamentari.

3. La giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre, a seguito dei programmi per attività socio-assistenziali e culturali formalmente approvati.

Art. 14

Forum tematici

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.

2. I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare, iscritte all'ordine del giorno.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 15

Diritto di udienza

1. Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per l'esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente esame dei soggetti di cui al precedente comma.

3. Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.

Art. 16

Azione popolare accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1. Ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

2. Con apposito regolamento, il Consiglio comunale disciplina la modalità di applicazione dell'esercizio dell'azione popolare, indicandone gli strumenti informativi ed organizzativi.

3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto, dalle leggi e con le modalità fissate dall'apposito regolamento.

4. I provvedimenti finali emessi dagli organi del Comune sono pubblici, anche se non ancora esecutivi ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o parte di essi che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

5. Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.

Tale regolamento deve, tra l'altro:

a) indicare le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;

b) assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, fissandone le modalità.

In ogni caso, il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura.

6. Il Comune istituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il cui funzionamento viene disciplinato dal regolamento di cui al comma precedente.

7. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di autocertificazione, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.

8. All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro dieci giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico, salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo.

Art. 17

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto di voto.

2. Sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della proposta decide il Consiglio comunale, sentito il Segretario comunale.

3.. Il Presidente del Consiglio, verificata l'ammissibilità della proposta di deliberazione, entro quindici giorni la inserisce all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto d'iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del Consiglio comunale per illustrarlo.

Art. 18

Istanze e petizioni

1. Tutti i residenti singoli o associati (ed in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati), hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco.

3. Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale, ufficio protocollo.

4. Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.

5. Le risposte sono comunicate ai proponenti entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

CAPO II

REFERENDUM, CONSULTA, DIFENSORE CIVICO

Art. 19

Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo, quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta che rechi le sottoscrizioni di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito della stessa.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio comunale, con eccezione delle seguenti materie:

- a) **statuto e i regolamenti comunali;**
- b) bilancio preventivo e consuntivo;
- c) provvedimenti relativi ai tributi, alle tariffe dei servizi pubblici;
- d) espropriazioni di pubblica utilità;
- e) provvedimenti di nomina, designazione, o revoca di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
- f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;
- g) atti relativi al personale del Comune;
- h) atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- i) materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Quando il referendum viene indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 20

Disposizioni sul referendum ed effetti

1. Apposito regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine delle richieste. Il referendum viene revocato dal Consiglio comunale in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.

5. Il referendum, qualora nulla osti, è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dall'esecutività della delibera d'indizione.

6. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti consequenziali.

Art. 21

Consulte tematiche

1. Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative, il Comune istituisce consulte tematiche, rappresentative di tutte le parti sociali, politiche e culturali, alle quali affidare le questioni di grande rilevanza sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.

2. Il Consiglio comunale, per iniziativa di 1/3 dei consiglieri assegnati, su proposta della giunta o del 5% degli elettori, delibera a maggioranza assoluta l'istituzione della consulta.

3. La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.

4. La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.

5. La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il Consiglio comunale. Alla relativa seduta partecipa, con funzioni referenti, un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.

Art. 22

Interrogazioni ed interpellanze popolari

1. I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al Consiglio comunale. Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.

2. Le richieste devono essere presentate a mano presso gli uffici della segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

3. Le interrogazioni e le interpellanze da portare in Consiglio vengono decise insindacabilmente dal Presidente del consiglio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 23

Difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza. In particolare il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91, e in attuazione dello statuto e dei regolamenti del Comune.

3. Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 39/97.

4. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del Difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

5. L'amministrazione comunale metterà a disposizione del Difensore civico un locale idoneo per l'espletamento delle sue funzioni. Annualmente l'Amministrazione stanzierà in bilancio le somme necessarie per lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico, comprensive della relativa indennità.

6. L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al Difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi e utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.

Art. 24

Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nell'ambito di una terna di nominativi proposta da almeno un gruppo consiliare, o da tre associazioni iscritte all'Albo comunale o da duecento elettori.

2. E' scelto tra cittadini, in possesso di adeguata laurea in materie giuridiche o economiche oppure abbiano espletato attività dirigenziale in enti pubblici o privati, di riconosciuto prestigio morale e di comprovata preparazione giuridico amministrativa, in grado di garantire imparzialità ed indipendenza di giudizio, che abbiano maturato 40 anni di età.

3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei due terzi, il Consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere a votazione, nella quale viene richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 25

Durata in carica, cessazione, revoca, compiti e indennità

1. Il Difensore civico resta in carica cinque anni e non decade contestualmente al Consiglio comunale e non può essere rieletto.

2. Egli cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato;

b) per dimissioni, morte o impedimento grave;

c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;

d) in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina;

e) in caso di dimissioni.

3. La deliberazione consiliare con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

4. Quando il Difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

- trasmette al Sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;

- in caso di gravi e persistenti inadempienze, informa il Sindaco del ricorso agli eventuali poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati nel regolamento;

- sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza ed assumere i provvedimenti di competenza.

5. Il Difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al Consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.

6. Il Presidente del consiglio, a richiesta anche dei consiglieri comunali, può invitare il Difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.

7. In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute, secondo le modalità prescritte nel regolamento.

8. Il Presidente del Consiglio può chiedere al Difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute consiliari su determinati disfunzioni o ritardi rilevati dallo stesso.

9. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto. Il rilascio degli atti è a titolo gratuito e possono essere utilizzati solo per fini inerenti il proprio ufficio, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge e dalle norme vigenti.

10. Al Difensore civico spetta un'indennità che non superi il 60% di quella attribuita al Sindaco più il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e la liquidazione dell'indennità di missione, con le modalità e secondo gli importi previsti dalla legge per il Sindaco.

Art. 26

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, o esercitando il diritto di udienza o motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 27

La conferenza dei servizi locali

1. L'amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territorialmente riconosciute ed operanti in ambito comunale.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione della conferenza di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevedrà la spesa per la conferenza dei servizi.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 28

1. Sono organi istituzionali del Comune, il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 29

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune.

4. Con regolamento saranno altresì stabilite le modalità per fornire al consiglio comunale attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 30

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 31

Atti di competenza del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, la definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i progetti di bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale e società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

l) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture (fatte salve le competenze per legge attribuite ad altri organi);

m) valutazioni, entro dieci giorni dalla presentazione, sulla relazione semestrale del Sindaco relativa all'attuazione del programma e all'attività svolta.

Art. 32

Le funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzione e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività.

2. L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione e delle previsioni da osservare.

Art. 33

Le funzioni di controllo

1. Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei conti può essere chiamato a relazionare al Consiglio sulla gestione del bilancio.

2. Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del Consiglio dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti.

3. Il Consiglio comunale esplica, inoltre, la propria attività di controllo con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del Segretario comunale, dei funzionari responsabili dei servizi.

4. Il Consiglio può procedere ad inchieste su specifiche materie. In tal senso ha la facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasione determinate e su mandato

temporaneo, oppure nominare con apposita deliberazione una commissione speciale. Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in Consiglio della questione della quale era stata investita.

Art. 34

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio comunale elegge altresì un Vice-presidente, con le stesse modalità di cui sopra.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. Ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

5. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 35

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale, che espleta la sua attività in locali messi a disposizione dal Comune, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali,

può convocare i capigruppo consiliari, ove lo ritenga opportuno, per riunioni preliminari alle sedute del consiglio stesso.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.

3. Il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 36

Poteri di chi presiede l'adunanza

1. Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze.

3. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

4. I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 37

Le commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio istituisce, nel suo seno, commissioni permanenti aventi funzioni consultive, di controllo, referenti ed eventualmente redigenti, secondo le previsioni del regolamento.

3. Il regolamento ne determina il numero, il funzionamento e la composizione, garantendo la rappresentanza, con criterio complessivamente proporzionale, di tutti i gruppi consiliari.

4. Le commissioni permanenti sono presiedute da un membro del consiglio comunale, eletto nel seno della stessa commissione a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati in base al regolamento.

3. Ove ricorrono le condizioni si possono eleggere anche i vice presidenti di commissioni permanenti.

4. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

5. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo dei provvedimenti, anche di

natura regolamentare, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, il presidente del consiglio comunale, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche e consulte per l'esame di specifici argomenti

7. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei dirigenti delle aziende e degli enti controllati dal Comune, di rappresentanti di associazioni, di consulte, di istituzioni, di enti e altresì di tutti coloro che le stesse commissioni ritengano di dovere ascoltare.

Art. 38

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, con le modalità di cui al precedente art. 37, istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni speciali di inchiesta alle quali il sindaco, i singoli assessori, i consiglieri, il segretario generale, il direttore generale ed i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, i dirigenti di aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. I componenti delle commissioni di inchiesta sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio per quelle notizie ed atti che ne siano ricoperti.

5. Le commissioni speciali possono avvalersi anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati. Possono, altresì, chiedere che il parere espresso sia trascritto integralmente nell'atto deliberativo.

5. Alla minoranza è assicurata la presidenza delle commissioni speciali.

Art. 39

Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, a fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle elette nel consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.

4. La commissione formula al consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politica di pari opportunità: pari opportunità e tutela dei soggetti deboli; solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine senza distinzione di sesso, lingua, nazionalità, opinioni politiche; eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, per il completo sviluppo delle persone.

5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Art.40

Il funzionamento del consiglio comunale

1. Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri. Ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio.

2. Siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente.

3. Qualora i consiglieri non volessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi potrebbero costituirsi in gruppo misto. Ciascun gruppo, costituito per lo meno da due membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo le cui funzioni saranno quelle di essere portavoce, in consiglio, delle opinioni e posizioni del gruppo rappresentato.

4. Nel caso di mancata elezione e comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.

Art. 41

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità valdericina ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. I consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene alla giunta municipale, al sindaco o ai singoli consiglieri.

6. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

7. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dal segretario comunale, dai funzionari responsabili dei servizi, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché, da tutto il personale preposto nei vari uffici, copie di atti e documenti, mantenendo il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

8. I Consiglieri possono optare tra l'attribuzione dell'indennità di funzione o del gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.

Art. 42

Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima.

2. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto di almeno 24 ore. Il consiglio si riunisce, altresì, obbligatoriamente, per argomenti di sua competenza ,su richiesta di 1/4 dei consiglieri assegnati al Comune, nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta, ovvero per determinazione propria o su richiesta del sindaco.

Art. 43

Adunanze consiliari

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.

4. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.

5. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

7. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti assegnati, in seduta segreta per motivi di ordine pubblico, di tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche o enti.

8. I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.

9. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto salvo che la legge non disponga diversamente.

10. I consiglieri che non partecipano senza adeguata giustificazione a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

11. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati, almeno 10 giorni prima della seduta, onde consentire loro il diritto a far valere cause giustificative.

12. E' consigliere anziano quello che ha riportato la maggior cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

13. Il processo verbale delle sedute del consiglio comunale è redatto a cura del segretario del Comune ed approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento.

14. Le deliberazioni sono firmate: dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.

Art. 44

Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa per le seguenti cause:

a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. Il consiglio comunale decade:

a) nel caso di fusione di due o più comuni;

b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune

c) quando per dimissioni o per altra causa abbia perso la metà dei consiglieri assegnati e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e comporta la nomina di un commissario, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, della legge regionale n. 35/97, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

7. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 45

La giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco e da sette assessori.

2. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica del sindaco.

3. La durata della giunta è fissata in cinque anni.

4. La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

5. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

6. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.

7. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.

8. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.

9. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.

10. Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

11. In caso di assenza o di impedimento anche del vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

12. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

13. Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

14. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni. Conseguentemente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

16. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta

Art. 46

Attività della giunta

1. La giunta è l'organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

8. La giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

9. Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 47

Le competenze

1. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.

2. Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo.

3. Ad essa in particolare compete:

a) disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;

b) approvare i progetti, perizie, preventivi, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;

c) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dallo statuto o dalla legge ad altro organo del Comune;

d) approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

e) attribuire incarichi di collaborazione professionale esterna a supporto degli uffici e dei servizi;

f) approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;

g) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

h) determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente su parere della conferenza dei funzionari responsabili dei servizi e a seguito di consultazione con le R.S.U.;

i) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

l) approvare il programma delle assunzioni di personale;

m) esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;

n) disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e le concessioni, nonché l'accettazione o la rinuncia di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;

o) adottare le tariffe relative ai tributi comunali;

p) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

q) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

Art. 48

Gli assessori

1. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco. L'attività della giunta è collegiale.

2. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta, con particolare riguardo alla realizzazione del programma presentato dal sindaco contestualmente alla propria candidatura.

3. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza.

4. L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avendo come referente il funzionario responsabile del servizio.

Art. 49

Il funzionamento della giunta

1. La giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite della deliberazione di cui al precedente art. 47, comma 3 lett. a).

Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti.

La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede.

La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.

La deliberazione di cui al precedente art. 47, comma 3, lett. a) disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 50

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale e dalle altre norme che regolano la materia.

2. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato oltre al candidato alla carica di sindaco anche il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. La scheda per la elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.

4. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al precedente comma 2, deve presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

5. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

6. Viene proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengono lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

8. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi altro Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

9. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una volta sola.

10. La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni.

Art. 51

Funzioni ed attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.

2. Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.

3. Il sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 127/97 recepita dalla legge regionale n. 23/98, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

5. Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.

6. Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune, al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

7. Il sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

9. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a due. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato..

10. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

11. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

12. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

13. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge.

14. In materia di personale compete al sindaco la nomina: del segretario comunale, del direttore generale, dei responsabili dei servizi, dei responsabili della gestione e dell'organizzazione dell'I.C.I., dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani.

15. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, sono di competenza del sindaco.

16. Impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio.

17. Adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 52

Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo le cui funzioni vengono assunte dopo la proclamazione, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica; all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;

- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 53

Poteri di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati

Art. 54

Deleghe del sindaco

1. Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.

4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario o al funzionario responsabile di settore per lo specifico settore.

5. Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 55

Cessazione dalla carica di sindaco

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa altresì dalla carica la giunta.

2. Il consiglio comunale rimane invece in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente all'elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.

3. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.

Art. 56

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati al comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la

mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione del comune con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997 n.35.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 57

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale, ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.

2. La qualificazione della natura degli atti, ai fini dell'esercizio delle relative competenze, è effettuata sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

4. L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.

Art. 58

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme contenute nello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini dal Sindaco di concerto con il Segretario Generale.

Art. 59

Struttura organizzativa del Comune

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in:

- aree;
- servizi;
- unità operative.

Ad esse sono attribuite le competenze afferenti alle materie relative alle aree di attività del Comune per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai funzionari ed ai dipendenti con apposito mansionario.

Art. 60

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 61

Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.

2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano oggetto di informazione e/o di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

Art. 62

Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto degli obiettivi assegnati

6. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il funzionario responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 64

Nomina

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 65

Funzioni

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa allo statuto alle leggi ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale, inoltre:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, se nominato direttore generale;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.

4. Il segretario comunale riceve le richieste di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, presentate dai consiglieri comunali.

5. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.

CAPO III

IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 66

Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, quando non riesca a raggiungere gli obiettivi

fissati o quando si ponga in contrasto con le linee di politica amministrativa del sindaco e della giunta comunale.

3. Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale del Comune.

Art. 67

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

3. I rapporti tra il segretario generale e il direttore generale sono disciplinati dal sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli. E' esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dell'uno dall'altro.

Art. 68

Funzioni specifiche del direttore generale

1. Il direttore generale predispose, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, come previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) predispose, sulla base delle direttive impartite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) presiede le commissioni di concorso e delle selezioni per le progressioni verticali;

e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

f) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

h) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

i) riesamina annualmente, sentiti i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;

l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

Art. 69

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario generale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Nell'ambito delle competenze loro attribuite, inoltre, essi provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Ad essi è attribuita la responsabilità di uno o più servizi ed espletano in particolare le seguenti funzioni:

a) presiedono tutte le commissioni di gara indette dal servizio cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilità e tutte le incombenze delle relative procedure di evidenza pubblica, anche se condotte col sistema della trattativa privata, procedono all'aggiudicazione e stipulano, conseguentemente, i contratti;

b) sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;

c) *nell'ambito degli atti di gestione del personale loro affidato, fra l'altro, autorizzano le missioni, le prenotazioni straordinarie, i congedi, i permessi, l'aspettativa obbligatoria, con l'osservanza delle norme vigenti di regolamento e dei contratti collettivi;*

d) *esprimono il parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti di indirizzo, in conformità alle normative che regolano le singole materie;*

e) *hanno la gestione finanziaria, con poteri di impegno di spesa se non di competenza di altri organi, degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi;*

f) *emanano e sottoscrivono gli atti e i provvedimenti di natura autorizzatoria e concessoria non riservati dallo statuto e dalla legge agli organi istituzionali dell'ente, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dei regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, e ne relazionano periodicamente al sindaco;*

g) *provvedono agli atti ricognitivi, certificativi, di valutazione e di attestazione che la legge e lo statuto non riservano esplicitamente agli organi istituzionali dell'ente, nonché alle diffide, ai verbali, alle autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;*

h) *adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale ed esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

i) *assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono posti in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;*

l) *svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;*

m) *formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;*

n) *adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;*

o) *irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale;*

p) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici afferenti il proprio settore di attività;

q) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

r) formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio servizio;

s) assumono la responsabilità degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.

5. Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono atti formali denominati "determinazioni".

6. Le determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; successivamente, esse sono pubblicate all'albo pretorio per 5 giorni, compreso almeno un giorno festivo.

7. Il Sindaco può procedere, nei casi di assenza giustificata del Segretario del Comune e per periodi determinati alla individuazione, tra i funzionari-responsabili di posizioni organizzative, in servizio all'interno dell'Ente, di un Vice Segretario, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, purchè in possesso del diploma di laurea e della dovuta professionalità e capacità tecnico-gestionale.

Art. 70

Conferenza dei responsabili dei servizi e conferenza di programma

1. Il direttore generale, sentito il segretario comunale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune.

2. La conferenza dei responsabili dei servizi è presieduta dal direttore generale o dal segretario comunale se nominato direttore generale.

3. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

4. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale ed esprime, su richiesta

dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti.

5. Fornisce, inoltre, al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica.

6. Esamina le proposte dell'amministrazione per la impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi.

7. La conferenza dei responsabili dei servizi tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il suo presidente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, ne constati la necessità.

8. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il direttore generale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, convoca una conferenza dei responsabili dei servizi interessati in seno alla quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

9. Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le rappresentanze sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal direttore generale o dal segretario, se nominato direttore generale, al sindaco, ai capigruppo consiliari e, per informazione, alle organizzazioni sindacali aziendali.

Art. 71

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, sia nell'ambito che al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra il personale dipendente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale, devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

PRINCIPI

Art. 73

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi ed attraverso la pianificazione, programmazione e promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. Per tali fini il Comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici o privati che esercitano attività o svolgono funzioni che interessano la popolazione e il territorio; emana direttive e fornisce indicazioni di cui gli stessi devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.

3. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche nelle forme di cui all'articolo seguente.

4. I servizi pubblici comunali sono offerti, ove possibile, a tutti i soggetti che nel territorio comunale lavorano, studiano, vivono, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.

Art. 74

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.

Art. 75

Gestione in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.

2. La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-

finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelto tale forma di gestione.

Art. 76

Servizi in concessione a terzi

1. Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-economiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

a) miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;

b) migliori parametri comparativi di efficienza.

2. Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.

3. Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti programmati dal concessionario, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.

4. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati

Art. 77

Servizi in convenzione

1. Per i singoli servizi imprenditoriali, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale. Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di

controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.

2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.

Art. 78

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di *personalità giuridica* e di autonomia gestionale *e di statuto approvato dal consiglio comunale*.

3. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il direttore dell'istituzione è nominato a seguito di pubblico concorso.

5. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego del direttore e dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

6. Il consiglio d'amministrazione è composto da sette membri e dura in carica 5 anni.

8. I membri del consiglio d'amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco sulla scorta degli indirizzi generali ricevuti dal consiglio comunale, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

9. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere comunale.

10. *La revoca dei membri del consiglio di amministrazione compete al sindaco con motivata e dettagliata relazione.*

11. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, *il Sindaco* provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

12. Dopo la scadenza del quinquennio e fino all'elezione del nuovo consiglio d'amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

13. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali, quelli del presidente uguali a quelli degli assessori.

Art. 79

Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva **lo statuto** per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il proseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;

c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b), precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 80

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciali sono: il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

7. ***La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco sulla scorta degli indirizzi generali forniti dal consiglio comunale.*** . Il direttore è nominato a seguito di pubblica selezione. Il presidente è eletto nel seno del consiglio d'amministrazione.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio d'amministrazione.

6. Il comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 81

Società per azioni

1. I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono per una loro maggiore efficienza di essere gestiti in regime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale possono essere svolte mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e costituite su iniziativa del Comune.

2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.

3. Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.

4. E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quella di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.

5. La individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative

esistenti. In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di tre esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo nominato.

6. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.

7. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.

Art. 82

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del sindaco spettano sempre al consiglio comunale.

CAPO II

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 83

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 58 e 62.

Art. 84

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 85

La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorirne la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

TITOLO VI

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

CAPO I

Art. 86

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma I, devono farne denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 87

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma I, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quando se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 88

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto di gestione.

Art. 89

Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.

2. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.

TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO I

Art. 90

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dallo statuto nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

3. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione

Art. 91

Garanzie del contribuente

1. Il Comune esercita la funzione impositiva uniformandosi ai principi dettati dalla legge a tutela e salvaguardia dei diritti del contribuente ed improntando i rapporti con il contribuente secondo al principio della collaborazione e della buona fede.

2. A tal fine il Comune:

- assicura chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie anche con riferimento alla loro efficacia temporale;*
- provvede ad una completa ed agevole informazione del contribuente in ordine alle disposizioni di legge e amministrative vigenti in materia tributaria;*
- fornisce risposte scritte e motivate alle istanze di interpello ricevute dai contribuenti concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie o casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive*

condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;

- favorisce la comprensibilità dei provvedimenti e dei modelli, nonché la semplificazione e lo snellimento delle procedure tributarie;

- opera in modo che il contribuente abbia effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e che la comunicazione avvenga con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario;

- prima di adottare provvedimenti, invita i contribuenti a fornire chiarimenti o a produrre documentazione in relazione ai procedimenti che li riguardano, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti che incidono sulla loro posizione tributaria;

- assicura chiarezza ed adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia tributaria, indicando i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, nonché i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

- assicura forme di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente

- non provvede ad irrogare sanzioni né a richiedere interessi moratori al contribuente, qualora questi si sia uniformato ad indicazioni contenute in atti amministrativi successivamente modificati dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento sia stato posto in essere in conseguenza a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione;

- non provvede ad irrogare le sanzioni quando la violazione sia dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in un mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 92

Bilancio e conto consuntivo

1. Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.

2. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, articolata per programmi e progetti. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali; lo schema è predisposto dalla giunta con

referimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

3. I risultati dalla gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.

4. Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

Art. 93

Demanio, patrimonio, inventario

1. Il Comune ha un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari. Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.

3. Il Comune può procedere alla vendita dei beni inventariati previa, per i beni demaniali delibera di sdemanializzazione e accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili, ai sensi delle normative vigenti.

4. Il Comune può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento e con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti.

Art. 94

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo sull'efficacia dell'attività del Comune, il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi e progetti secondo il regolamento di contabilità.

2. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che

consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettuali, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono proposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al direttore generale o al segretario se nominato direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 95

Il Collegio dei revisori dei conti

1. I Consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a un componente, un collegio di revisione composto da tre membri.

2. I componenti del collegio devono essere scelti tra:

- uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, il quale funge da Presidente;

- uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;

- uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.

3. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti.

4. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.

5. Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e possono esprimere rilievi e

proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio della propria funzione.

9. I collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

10. Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. Il Collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.

12. Il Collegio dei revisori effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.

13. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.

14. Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.

15. Il Collegio dei revisori ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

16. Il Collegio dei revisori deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e le attestazioni del responsabile del servizio di

assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa.

17. Al Collegio dei revisori è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 167.

A tal scopo sono assegnati al Collegio i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.

18. Il Collegio dei revisori esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di cinque bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 96

Regolamento di contabilità

- 1. Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal decreto legislativo 18.08.2000. n.267.*

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Art. 97

Statuto

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica originaria, subordinata direttamente ai principi costituzionali.

2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

3. L'ambito di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

4. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da leggi ordinarie e da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione

5. Per le violazioni alle disposizioni di regolamenti comunali, rispetto alle quali non sia determinabile alcun riferimento a sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti Leggi, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste nei regolamenti comunali.

Art. 98

Approvazione e revisione

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 La proposta di statuto predisposta dalla giunta municipale viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine, la proposta con le osservazioni e le proposte presentate vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale per l'approvazione.

3. Le disposizioni suddette si applicano anche alle modifiche statutarie

4. Lo statuto non può essere sottoposto a revisione se non sono trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore.

5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

6. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

7. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.

8. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio.

Art. 100

Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

- 1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dell'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con la legge e con questo compatibili.*

Art. 101

Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una relazione del sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa.

2. In presenza di una nuova disposizione legislativa che contrasti espressamente con quanto previsto dal presente statuto, il segretario comunale è tenuto ad informare il presidente del consiglio comunale ed a predisporre gli atti conseguenti